



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
*Ufficio Sviluppo Economico*

## **REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della concessione delle aree agli esercenti lo SPETTACOLO VIAGGIANTE**



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
*Ufficio Sviluppo Economico*

## INDICE

### **Titolo I Attività di spettacolo viaggiante**

- Articolo 1 – Disposizioni generali
- Articolo 2 – Destinazione delle aree
- Articolo 3 – Concessione delle aree
- Articolo 4 – Tipologia delle attrazioni
- Articolo 5 – Giochi

### **Titolo II Fiera di Settembre**

- Articolo 6 – Parco divertimento della Fiera di Settembre
- Articolo 7 – Allestimento e funzionamento del parco divertimenti
- Articolo 8 – Concessione delle aree
- Articolo 9 – Presentazione delle domande. Documentazione necessaria
- Articolo 10 – Criteri di rilascio delle concessioni delle aree
- Articolo 11 – Mancata partecipazione
- Articolo 12 – Smontaggio delle attrazioni
- Articolo 13 – Sostituzione dell'attrazione
- Articolo 14 – Trasferimento di proprietà dell'attrazione
- Articolo 15 – Gestione dell'attrazione e divieto di subconcessione
- Articolo 16 – Oneri dei concessionari
- Articolo 17 – Attività commerciali
- Articolo 18 – Vigilanza e sanzioni

### **Titolo III Circhi equestri**

- Articolo 19 – Area di allestimento
- Articolo 20 – Domanda di concessione
- Articolo 21 – Concessione di suolo pubblico
- Articolo 22 – Oneri di concessione e deposito cauzionale
- Articolo 23 – Obblighi dei concessionari
- Articolo 24 – Vigilanza e sanzioni

### **Titolo IV Disposizioni finali**

- Articolo 25 – Norma di rinvio



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

## **TITOLO I** **ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività. Sono attività di spettacolo viaggiante quelle di cui all'art. 2 della legge n. 337/68 ed ai successivi elenchi ministeriali approvati con decreto ai sensi del successivo art. 4 della medesima legge.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di allestimento e di esercizio del parco divertimenti tradizionale della Fiera di Settembre, così come previsto al seguente Titolo II, nonché di eventuali parchi non tradizionali o allestimenti di singole attrazioni autorizzati in altro periodo dell'anno, in quanto compatibili.

### **Art. 2 - Destinazione delle aree**

1. Le attività di cui al precedente articolo 1 sono esercitate di norma nell'area polifunzionale di Protezione Civile ubicate in località Andolaccio ovvero in quelle appositamente individuate con atto della Giunta Comunale. Nella localizzazione dovrà essere prevista un'adeguata area di parcheggio per i visitatori.

### **Art. 3 - Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree in occasione della installazione del parco divertimenti è rilasciata dal Responsabile del competente Servizio. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o parco divertimenti, che rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773/1931, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. n. 635/1940, e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 4 - Tipologia delle attrazioni**

1. La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi divertimenti è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18/3/68 n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le indicazioni delle particolarità tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopracitato, aggiornato periodicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri .

### **Art. 5 - Giochi**

1. Si intendono per "giochi" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.

2. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito nella piazza.

3. I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) Pugnometro; b) oroscopo; c) soggetto a dondolo; d) apparecchio forza muscolare.

Via della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (Fi)

e-mail: [info@comune.barberino-di-mugello.fi.it](mailto:info@comune.barberino-di-mugello.fi.it)

tel. 055/84771 fax. 055/8477299



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
*Ufficio Sviluppo Economico*

## **TITOLO II** **FIERA DI SETTEMBRE**

### **Art. 6 - Parco divertimenti della Fiera di Settembre**

1. Il parco divertimenti tradizionale è allestito in occasione della "Fiera di Settembre" del primo martedì dopo il venti di settembre di ciascun anno.
2. Il parco divertimenti si svolge di norma dal primo sabato precedente la data della fiera alla seconda domenica successiva alla fiera stessa. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata del parco divertimenti di cui al presente articolo.
3. In contemporanea con lo svolgimento del parco divertimenti di cui al presente articolo non può essere concessa l'autorizzazione per altro parco sul territorio comunale.

### **Art. 7 - Allestimento e funzionamento del parco divertimenti**

1. L'allestimento del parco divertimenti è effettuato nel rispetto della normativa di sicurezza e di prevenzione incendi. L'Amministrazione ne verifica l'agibilità del parco divertimenti, qualora necessaria, e, a tal fine, gli operatori predisporranno la documentazione tecnica necessaria.
2. Non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco.
3. Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni ed ai giochi.
4. L'attività delle attrazioni inizia non prima delle ore 12,00 e deve terminare entro le ore 24,00. Nel giorno di fiera e nei giorni festivi l'inizio delle attività può essere anticipato alle ore 10,00 e la cessazione delle attività può essere prorogata fino alle ore 1,00 del giorno successivo.
5. L'Amministrazione comunale individua gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione e dei carriaggi. In tali spazi potranno trovare posto solo le carovane di abitazione ed i carriaggi degli esercenti che partecipano al parco divertimenti.
6. E' fatto obbligo ad ogni operatore comunicare, prima dell'inizio delle operazioni di montaggio delle attrazioni, il giorno di arrivo presso l'area individuata.

### **Art. 8 - Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree in base al presente regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso della licenza di polizia amministrativa rilasciata dal Comune di residenza e degli altri requisiti secondo la normativa vigente.
2. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, dal Dirigente, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

### **Art. 9 - Presentazione delle domande. Documentazione necessaria**

1. Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni parco divertimenti della Fiera di Settembre devono presentare domanda al Sindaco entro il 31 luglio.



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

**2.** La domanda, redatta in bollo, deve essere presentata, preferibilmente su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni ed allegati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- b) indicazione dell'attrazione in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68;
- c) fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
- d) nominativi e generalità di familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui possa venire legittimamente delegata la conduzione dell'attrazione;
- e) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. ed ogni spazio occorrente al corretto funzionamento in sicurezza dell'attrazione.
- f) numero e dimensione delle roulettes, caravans, case mobili e carriaggi, nonché il fabbisogno di energia elettrica per le abitazioni e le attrazioni;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, circa l'anzianità di frequenza al parco divertimenti tradizionale.

**3.** Le indicazioni e la documentazione di cui al punto d) potranno essere prodotte, dagli esercenti ammessi al parco divertimenti, anche successivamente, ma comunque non più tardi di 7 giorni prima della data di inizio del medesimo.

**4.** Nel caso in cui le sopracitate documentazioni non vengano presentate entro i suddetti termini, l'attrazione sarà ugualmente ammessa al parco, ma non potrà iniziare la propria attività sin quando le stesse non saranno regolarmente presentate.

**5.** L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle altre sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

## Art. 10 - Criteri di rilascio delle concessioni delle aree

**1.** Ai fini del rilascio delle concessioni, gli esercenti sono distinti in:

- a) frequentatori abituali;
- b) frequentatori ammessi per la particolare "novità" dell'attrazione;
- c) frequentatori occasionali.

**2.** Sono frequentatori abituali tutti coloro che sono riconosciuti come tali, con apposito atto ricognitivo del responsabile del Settore competente, formulato sulla base del criterio della maggiore presenza maturata, dal 1994 al 2004 compresi. L'atto ricognitivo individua altresì per ogni frequentatore abituale le tipologie delle attrazioni e dei giochi che lo stesso ha la facoltà di installare.

**3.** Per apportare un maggior interesse nel parco di divertimento tradizionale, in aggiunta a quelle dei frequentatori abituali, è consentita l'installazione di n. 1 attrazione definita novità. E' tale l'attrazione che risulta assente dal parco da almeno tre edizioni. Il richiedente, oltre alla domanda di partecipazione, deve presentare relazione illustrativa e idonea documentazione fotografica e tecnica a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione. Le domande vengono esaminate ed ordinate, in apposita graduatoria, formulata dal responsabile del competente Settore sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la spettacolarità dell'attrazione: fino ad un massimo di 10 punti;
- b) maggiore periodo di assenza dal parco: 1 punto per anno.

**4.** E' consentita la partecipazione di n. 5 frequentatori occasionali al parco divertimenti tradizionale. Le domande vengono esaminate ed ordinate, in apposita graduatoria, formulata dal responsabile del competente servizio sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza al parco: punti 2 per ogni anno;
- b) domanda di partecipazione con esito negativo: punti 1 per ogni domanda fino ad un massimo di 3 punti;
- c) attrazione grande: punti 7; attrazione media: punti 5; attrazione piccola: punti 3.



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

**5.** Saranno comunque esclusi dalle concessioni, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, i titolari di attrazioni uguali a quelle dei frequentatori abituali. A parità di punteggio in graduatoria si procederà mediante sorteggio.

**6.** Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concessa più di un'attrazione, fatte salve le situazioni riconosciute con l'atto ricognitivo di cui al comma 2 per i frequentatori abituali. E' ammessa l'installazione di un gioco, della tipologia di cui all'art. 5, per ogni attrazione concessa.

**7.** Qualora per l'assenza di frequentatori abituali si registri carenza di attrazioni, con provvedimento motivato, al fine di salvaguardare l'interesse e l'attrattiva del parco, l'amministrazione può derogare all'obbligo di cui al comma precedente.

## **Art. 11 - Mancata partecipazione**

**1.** La mancata partecipazione alla manifestazione, dopo che è stata assegnata la concessione dell'area, se non dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti per il successivo anno.

**2.** L'esercente cui è stata assegnata la concessione, se non può partecipare al parco divertimenti per cause di forza maggiore, deve comunicarlo all'Amministrazione non appena tali cause siano sopraggiunte e comunque non più tardi di due giorni. La mancata partecipazione dovuta a cause di forza maggiore, se comunicata entro il termine stabilito ed adeguatamente documentata con le modalità di cui al comma successivo, non comporta le sanzioni previste dal comma 1 e dal comma 3.

**3.** La mancata partecipazione al parco divertimenti da parte dei frequentatori occasionali in aggiunta alla sanzione di cui al precedente comma 1, comporta la non assegnazione del punteggio previsto dalla lettera a), comma 4 del precedente articolo, ai fini del rilascio della concessione.

**4.** La mancata partecipazione da parte dei frequentatori abituali a due edizioni nell'arco di cinque anni, comporta la perdita del diritto alla concessione a posto fisso al parco divertimenti tradizionale. A tal fine non si computa come assenza quella dovuta all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

## **Art. 12 - Smontaggio delle attrazioni**

**1.** Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni potrà iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del parco e dovrà essere completato entro e non oltre cinque giorni da detta data.

**2.** Non è consentito lo smontaggio di attrazioni nel corso del periodo di svolgimento del parco divertimenti, salvo motivate esigenze dell'esercente, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18.

**3.** Entro 10 giorni dalla data di chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo per constatare eventuali danni di qualsiasi natura. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare un tecnico incaricato dal Comune e un addetto alla Polizia Amministrativa. Al sopralluogo può assistere un rappresentante degli esercenti qualora ritenuto necessario.

## **Art. 13 - Sostituzione dell'attrazione.**

**1.** E' consentita la sostituzione dell'attrazione esercitata senza che ciò comporti, per i frequentatori abituali, la perdita del diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e, per tutti gli esercenti, la perdita dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione precedente, alle seguenti condizioni:

- che la nuova attrazione sia dello stesso tipo della precedente, oppure sia di tipo e caratteristiche manifestamente diverse da quelle dei frequentatori abituali presenti nel parco;
- che la superficie occupata rimanga inalterata o sia minore, oppure, se maggiore, l'aumento non sia superiore al 10%, 20%, 30% (in mq.) della superficie già in concessione, rispettivamente se trattasi di grande, media, piccola attrazione, semprechè lo spazio disponibile lo consenta.

**2.** Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

## Art. 14 - Trasferimento di proprietà dell'attrazione

1. Il trasferimento di proprietà dell'attrazione comporta la conservazione dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione purché trasferita in uno dei seguenti casi:

- successione *mortis causa*;
- cessione definitiva dell'attrazione a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione;
- vendita dell'attrazione con contestuale ed espressa rinuncia da parte del venditore e a favore dell'acquirente del diritto ad ottenere la concessione come frequentatore abituale e/o dell'anzianità di domanda maturata;

2. Colui che è subentrato nella titolarità dell'attrazione deve presentare, insieme alla domanda di concessione, adeguata documentazione della sussistenza di uno dei casi indicati nel comma precedente.

## Art. 15 - Gestione dell'attrazione e divieto di subconcessione.

1. Il titolare dell'attrazione, per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i.

2. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione del concessionario, viene revocata la relativa concessione ed applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

3. In aggiunta alle sanzioni di cui all'art. 18, la sub-concessione comporta, per i frequentatori abituali la perdita del diritto alla concessione al posto fisso, per i frequentatori occasionali il divieto di partecipazione al parco divertimenti nei cinque anni successivi.

## Art. 16 - Oneri dei concessionari.

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese per i consumi elettrici, idrici, la pulizia e manutenzione dell'area.

2. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione comunale impartisce in occasione della manifestazione, in particolare quelle riguardanti gli orari di esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.

## Art. 17 - Attività commerciali

1. In occasione del parco divertimenti tradizionale, è consentita la partecipazione di esercenti il commercio su aree pubbliche per la commercializzazione di dolci e prodotti gastronomici. Il relativo posteggio sarà assegnato secondo la normativa vigente in materia per l'intera durata del parco divertimenti.

## Art. 18 - Vigilanza e sanzioni

1. L'esercente l'attività di spettacolo e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e di ogni altra disposizione finalizzata all'allestimento e funzionamento dei parchi divertimento. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva del Servizio Polizia Municipale e di ogni altro organo di polizia giudiziaria così come individuati dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale, che inoltrerà rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile del Servizio competente per l'applicazione della sanzione prevista dal presente articolo. Sono sanzionate come violazione al presente titolo le seguenti fattispecie:



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
*Ufficio Sviluppo Economico*

- a) difformità fra misure dichiarate e quelle effettive ad installazione avvenuta che non pregiudichi il montaggio e la sicurezza delle altre attrazioni limitrofe: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
- b) difformità fra misure dichiarate e quelle effettive ad installazione avvenuta qualora ciò pregiudichi il montaggio o la sicurezza delle attrazioni limitrofe: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 oltre la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio fino a quando non saranno ripristinate e misure dichiarate nella domanda e risultanti dall'atto autorizzativi;
- c) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione durante il funzionamento dei parchi divertimento, che determinino una variazione di tipologia della stessa:
- sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 se trattasi di piccola attrazione;
  - sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00 se trattasi di media e grande attrazione;
- alle suddette violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attrazione fino al corretto ripristino della stessa.
- d) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione: salvo il fatto non costituisca reato, sarà applicata:
- la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 se trattasi di piccola attrazione;
  - la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 se trattasi di media e grande attrazione;
- dalla suddetta violazione consegue la sanzione accessoria della revoca della autorizzazione previa chiusura immediata dell'attrazione, qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di funzionamento dei parchi divertimento.
- e) Mancata ottemperanza di disposizioni impartite dal Servizio comunale competente entro il termine in esso fissato: sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.
- Dalla suddetta violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione fino all'avvenuta ottemperanza della disposizione, oltre alla esclusione dal parco divertimenti per l'anno successivo.
- f) Mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione dell'attività emanato dal Servizio comunale competente: sanzione pecuniaria da € 3.000,00 a € 12.000,00.
- Dalla suddetta violazione consegue la chiusura coatta dell'attrazione con l'ausilio della forza pubblica, oltre alla esclusione definitiva dall'organico del parco divertimenti.
- g) Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione per giorni cinque giorni. In caso di recidiva, così come definita dall'art. 43 del vigente regolamento di polizia urbana, la sanzione pecuniaria è da € 250,00 a € 1.500,00 dalla quale consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura dell'attrazione.
- h) Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni. In caso di recidiva, così come definita dall'art. 43 del vigente regolamento di polizia urbana, la sanzione pecuniaria è da € 100,00 a € 600,00 dalla quale consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura dell'attrazione.



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

- i) Smontaggio totale o parziale dell'attrazione prima di ultimazione della manifestazione, salvo motivate esigenze dell'esercente, è applicata :
    - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 per piccole attrazioni;
    - sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 per medie e grandi attrazioni.
  - j) Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento, per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area:
    - sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 per piccole attrazioni;
    - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 per medie e grandi attrazioni
- la suddetta sanzione si applica per ogni giorno di permanenza oltre i termine stabilito..

## **TITOLO III** **CIRCHI EQUESTRI**

### **Art. 19 - Area di allestimento**

1. I circhi equestri possono essere allestiti nelle aree di cui al precedente art. 2.

### **Art. 20 - Domanda di concessione**

1. Al fine di ottenere la concessione di un'area per l'allestimento di un circo equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita la residenza o sede legale, il codice fiscale o la partita iva;
- b) la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- c) autocertificazione delle dimensioni del tendone, del numero di dipendenti iscritti all'Enpals, il numero dei posti a sedere specificati in licenza;
- d) tipo e numero delle attrazioni;
- e) tipo di animali facenti parte dello spettacolo;
- f) il numero delle carovane di abitazione e degli automezzi che dovranno essere autorizzati alla sosta;
- g) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività.

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica della licenza di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di residenza.

3. La domanda di concessione dell'area deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli. Tutta la documentazione richiesta a norma di legge deve essere presentata almeno 15 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli.

4. E' fatto altresì carico al richiedente di fornire la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'attestazione di agibilità della struttura.

### **Art. 21 - Concessione di suolo pubblico**

1. L'Amministrazione comunale esamina la richiesta di concessione e decide sul rilascio della concessione stessa. Il rigetto della domanda è reso noto all'interessato con comunicazione in cui sono indicati i motivi dai quali è dipeso.

2. In ogni caso non possono essere concesse aree per lo svolgimento di spettacoli di circhi equestri nel periodo in cui è allestito il parco divertimenti per la Fiera di Settembre.

### **Art. 22 – Oneri di concessione e deposito cauzionale**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese per i consumi elettrici,

Via della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (Fi)

e-mail: [info@comune.barberino-di-mugello.fi.it](mailto:info@comune.barberino-di-mugello.fi.it)

tel. 055/84771 fax. 055/8477299



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
Ufficio Sviluppo Economico

idrici, la pulizia e manutenzione dell'area.

2. La concessione di suolo pubblico è subordinata al versamento di un deposito cauzionale infruttifero o fideiussione il cui importo è stabilito dal responsabile del competente servizio, e comunque non inferiore a euro 2.000, allo scopo di garantire l'Amministrazione contro eventuali danni patrimoniali ovvero a fronte di spese non ordinarie sostenute per il ripristino dei luoghi.

## Art. 23 - Obblighi dei concessionari

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
2. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
3. Il titolare del circo, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà avere ottenuto il nulla osta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'Azienda U.S.L. di Firenze.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve, inoltre, provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi o mediante conferimento al Servizio competente o provvedendo personalmente in osservanza delle disposizioni impartite dal Servizio stesso. Le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.
5. Il concessionario è, altresì, tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana, delle leggi vigenti in materia di inquinamento acustico, nonché delle disposizioni, anche verbali, impartite dal rappresentante dell'amministrazione comunale, in sede di inserimento del complesso circense.
6. Il concessionario, deve provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari.

## Art. 24 – Vigilanza e sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente titolo sono applicate secondo quanto previsto dalla legge n. 689/81. Sono sanzionate come violazione alle norme contenute nel presente titolo le seguenti fattispecie:

- a) difformità fra misure dichiarate e quelle effettive ad installazione avvenuta delle strutture: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
- b) modifiche e/o trasformazioni della struttura durante lo svolgimento della manifestazione, che determinino una variazione di tipologia della stessa: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

Alla suddetta violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attrazione fino al corretto ripristino della stessa.

- c) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione: salvo il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 se trattasi di media e grande attrazione.

Dalla suddetta violazione consegue la sanzione accessoria della revoca della autorizzazione previa chiusura immediata della struttura, qualora l'accertamento avvenga durante il periodo di svolgimento della manifestazione circense.

- d) Mancata ottemperanza di disposizioni impartite dal Servizio Comunale competente entro il termine in esso fissato: sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.

Dalla suddetta violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione fino all'avvenuta ottemperanza della disposizione.



# COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche  
*Ufficio Sviluppo Economico*

e) Mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione dell'attività emanato dal Servizio Comunale competente: sanzione pecuniaria da € 3.000,00 a € 12.000,00.

Dalla suddetta violazione consegue la chiusura coatta della struttura con l'ausilio della forza pubblica.

f) Conduzione del circo da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione per giorni cinque giorni. In caso di recidiva, così come definita dall'art. 43 del vigente regolamento di polizia urbana, la sanzione pecuniaria è da € 250,00 a € 1.500,00 dalla quale consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura dell'attrazione.

g) Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni. In caso di recidiva, così come definita dall'art. 43 del vigente regolamento di polizia urbana, la sanzione pecuniaria è da € 100,00 a € 600,00 dalla quale consegue la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura dell'attrazione.

h) Smontaggio totale o parziale della struttura prima della scadenza dell'autorizzazione, salvo motivate esigenze dell'esercente, è applicata la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

i) Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 31 del presente regolamento, per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La suddetta sanzione si applica per ogni giorno di permanenza oltre i termine stabilito..

## ***TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI***

### **Art. 25 - Norma di Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, al R.D. n. 773 del 18.06.1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia relativa ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi di divertimento o circhi equestri.